

NOTIZIE UTILI

Collocamento disabili, attenzione alle nuove regole dal 01/01/2018

Con comunicato del 26 gennaio 2018 i Consulenti del Lavoro rendono noto che **dal 1° gennaio 2018**, chi ha alle proprie dipendenze **almeno 15 lavoratori**, dovrà assumere un **disabile entro il 2 marzo**.

Sono, infatti, cambiate le regole che prevedevano l'obbligo di assunzione solo dopo la sedicesima assunzione. Da quest'anno, quindi, è stato **anticipato l'obbligo di assunzione del lavoratore disabile e dovrà essere contestuale al raggiungimento del limite di 15 dipendenti** computabili, non essendoci più vincolo legato ad una nuova assunzione dopo il raggiungimento della suddetta soglia minima (15 dipendenti).

Pertanto, i datori di lavoro pubblici e privati saranno tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti a categorie protette previste dall'art. 1 della Legge n. 68/99 nelle seguenti misure: il 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti (oltre all' 1% riservato a vedove, orfani o profughi), 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti ed un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Le medesime disposizioni si applicano anche a partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni non lucrative. Considerando che sono le dimensioni aziendali legate al numero dei dipendenti in forza ad imporre o meno l'obbligo di assunzione tramite collocamento mirato, è importante verificare le modalità di computo, nonché alcuni casi di esclusione legati alla tipologia dell'attività esercitata, ritenuti particolarmente pericolosi e non adatti all'inserimento di persone disabili.

Entro il 31 gennaio 2018, inoltre, il datore che al 31.12.17 occupa 15 o più lavoratori, è tenuto a presentare telematicamente al servizio provinciale competente un prospetto, dove andrà indicata la situazione occupazionale a tale data. La predisposizione e l'invio possono avvenire tramite gli intermediari abilitati (Consulenti del lavoro). Nel computo dei lavoratori che determineranno la quota di riserva vanno conteggiati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Non sono computabili le seguenti categorie di lavoratori: a tempo determinato di durata fino a 6 mesi, stagionali, soci di cooperative di produzione e lavoro, dirigenti, in inserimento, in somministrazione, assunti per attività da svolgersi all'estero, impegnati in LSU, lavoratori a domicilio, che aderiscono al programma di emersione, apprendisti, assunti in sostituzione di altri dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro, in telelavoro, intermittenti, part time computandoli per la quota di orario effettivamente svolto, assunti ai sensi della stessa Legge n. 68/99.

Gratuito patrocinio ammesso per il minore straniero che ha chiesto il permesso di soggiorno

E' ammesso al gratuito patrocinio il minore che ha richiesto il permesso di soggiorno.

Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il concetto di straniero regolarmente soggiornante deve interpretarsi in senso estensivo, in modo da ricomprendervi anche il minore straniero che abbia intentato un procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. II Civile, con la sentenza 5 gennaio 2018, n. 164.

Compensi percepiti dal dipendente pubblico non autorizzato: nessuna competenza alla Corte dei conti

Mentre i giudici contabili confermano la loro competenza al recupero delle somme indebitamente percepite dal pubblico dipendente da terzi in mancanza di autorizzazione preventiva (*ex multis* Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, sentenza 26 luglio 2017, n. 170), le Sezioni riunite della Corte di Cassazione, con ordinanza del 19/1/2018 n. 1415, consolidano il loro precedente orientamento stabilendo che la competenza è del solo giudice ordinario anche a seguito della novella legislativa introdotta dal d.l.190/2012.

A RICHIESTA RIPUBBLICHIAMO

Decreto: nuova disciplina delle visite fiscali e delle fasce orarie di reperibilità

Nella G.U. n. 302 del 29 dicembre è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, n. 206 del 17 ottobre 2017, che approva il

Regolamento delle **modalità per lo svolgimento delle visite fiscali** e per l'**accertamento delle assenze dal servizio per malattia**, nonché dell'individuazione delle **fasce orarie di reperibilità**, ai sensi dell'art. 55-septies, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001.

La nuova disciplina **entra in vigore il 13 gennaio 2018**.

Vediamo nel dettaglio cosa stabilisce il decreto:

- visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, **fin dal primo giorno di assenza** dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'INPS (art. 1);
- visite fiscali possono essere effettuate **con cadenza sistematica** e ripetitiva, anche **in prossimità delle giornate festive** e di riposo settimanale (art. 2);
- **fasce orarie di reperibilità**: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi (art. 3);
- **esclusioni dall'obbligo di reperibilità**: i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
 - a) **patologie gravi** che richiedono terapie salvavita;
 - b) **causa di servizio** riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR n. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
 - c) **stati patologici sottesi o connessi** alla situazione di **invalidità** riconosciuta, pari o superiore al **67%** (art. 4);
- il medico è tenuto a redigere, nelle modalità telematiche indicate dall'INPS, il **verbale** contenente la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata (art. 5);
- **variazione dell'indirizzo di reperibilità** deve essere comunicato dal dipendente all'amministrazione presso cui presta servizio (art. 6);
- in caso di **mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore** all'indirizzo indicato:
 - è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta;
 - il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio (art. 7);
- qualora il **dipendente non accetti l'esito della visita fiscale**, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che:
 - deve eccepire il **dissenso seduta stante**;
 - il dissenso deve essere **sottoscritto dal dipendente**;
 - deve sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo (art. 8);
- **rientro anticipato al lavoro**: il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo (art. 9);

Fisco: in arrivo il Risparmiometro

L'Agenzia delle Entrate utilizzerà un algoritmo per confrontare i dati finanziari dei contribuenti con i redditi dichiarati. Il risparmiometro controllerà, tra l'altro, conti correnti e carte di credito. C'era una volta il redditometro. E a breve, arriverà anche il "**risparmiometro**", ovvero l'algoritmo che l'Agenzia delle Entrate utilizzerà già da quest'anno per confrontare i dati finanziari dei contribuenti con i redditi dichiarati e per chi "sgarra" far scattare gli accertamenti. Il nuovo strumento, riporta **ItaliaOggi**, è già stato messo a punto e rientra nelle strategie di sperimentazione del fisco per l'anno in corso.

Risparmiometro: cos'è

Come già fanno i cugini redditometro e spesometro, per reddito e spese, il risparmiometro agirà sui "risparmi" dei contribuenti, privati cittadini e a partire dal 2019 anche società. Si tratta, in sostanza, di un meccanismo basato su un algoritmo che permette di analizzare i dati presenti nell'archivio dei rapporti finanziari e di confrontarli con i redditi dichiarati, in modo che, all'emergere di eventuali "incongruenze", queste saranno considerate sintomatiche di rischio e faranno scattare i controlli fiscali.

La nuova "arma" dell'amministrazione sarebbe contenuta, secondo quanto riporta appunto il quotidiano milanese, nel piano performance già inoltrato agli uffici con il placet del garante della privacy.

Risparmiometro: cosa sarà controllato



I dati che passeranno al vaglio del risparmiometro saranno: conti correnti, conti deposito titoli e obbligazioni, conti a deposito a risparmio libero vincolato, ma anche certificati di deposito e buoni fruttiferi, nonché carte di credito, prodotti finanziari emessi dalle assicurazioni e compravendita di oro e metalli preziosi.

Risparmiometro: chi sarà controllato

La platea di riferimento, a quanto si legge, sarà composta da persone fisiche, intestatari di rapporti finanziari in euro, con codice fiscali inserito nella banca dati dell'anagrafe tributaria. In futuro, dal 2019, il meccanismo troverà applicazione anche alle persone giuridiche.

IL RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE ALL'ESTERO

In punto di diritto non può essere riconosciuto il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero, seppur per un intervento urgente, in carenza dei presupposti legislativi ossia fuori da casi di residenza per lavoro o studio o di espatrio oppure di indigenza. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con la sentenza del 19 gennaio 2018, n. 1391, mediante la quale ha accolto il ricorso e cassato.

CASSAZIONE: MANCATO TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA E BENEFICI "PRIMA CASA"

Non è una causa di "forza maggiore" il ritardo nei lavori di costruzione dell'immobile, in quanto tale situazione non integra le caratteristiche di tale esimente. Tale trasferimento, secondo la Corte, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, "dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento". Sentenza n. 1588 del 23 gennaio 2018, la Corte di Cassazione,

NUOVO LIMITE REDDITUALE DI 4MILA EURO PER I FIGLI A CARICO SI APPLICHERÀ DAL 1° GENNAIO 2019

La legge di bilancio 2018, modificando l'articolo 12, comma 2, Dpr 917/1986, ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2019, per i figli **di età non superiore a ventiquattro anni**, il limite di reddito complessivo per poter essere considerati fiscalmente a carico è elevato a 4mila euro (articolo 1, commi. 252 e 253, legge 205/2017). Pertanto, per l'anno al 2018, continua a trovare applicazione nei confronti di tutti i familiari a carico il limite di 2.840, 51 euro. (Fonte; Fisco Oggi 31/01/18)

Il Coordinatore
Michele GIULIANO

